



Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche

[Loro P.E.C. – loro email](#)

Oggetto: Circolare n. 29/2018 – Trattamento dei dati sanitari da parte degli esercenti la professione di Ostetrica in regime di libera professione, alla luce del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR)

Il recente Regolamento UE n. 679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR)- ha apportato importanti novità alla disciplina della protezione dei dati personali imponendo un diverso modo per affrontare la privacy nelle organizzazioni che trattano dati sanitari non solo nelle aziende sanitarie –pubbliche e private - ma anche negli studi sanitari professionali.

I principali adempimenti cui sono tenuti i professionisti sanitari che esercitano in regime di libera professione sono, in linea di massima, i seguenti:

1. Predisposizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e raccolta del consenso della paziente, secondo i quali il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Una volta che l’informativa sia consegnata ad ogni singolo paziente, o trasmessa telematicamente, o affissa nella sala d’attesa dello studio, deve essere raccolto il consenso attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.
2. Nomina del Data Protection Officer (DPO). Allo stato attuale ed in attesa di ulteriori determinazioni del Garante, la nomina del DPO per il singolo professionista ostetrica/o è raccomandabile ma non obbligatoria. La funzione di DPO può essere svolta da un fornitore esterno di servizi e non deve necessariamente essere un dipendente effettivo dello studio professionale.
3. Tenuta del Registro dei trattamenti: sono da ritenersi esclusi da tale obbligo gli studi sanitari professionali che non trattano dati particolari per conto di strutture sanitarie, ma è comunque opportuno, anche a titolo precauzionale, creare e gestire tali registri, seguendo i modelli già forniti dal Garante;
4. Conservazione dei dati.
5. Predisposizione di procedure di “data breach” o segnalazione di trattamento non conforme.

Si invitano le SS.LL. a dare, nelle forme di rito, la massima diffusione alla presente comunicazione che sarà inserita, anche, nella rivista di Categoria di prossima pubblicazione.

Distinti saluti.

Il Presidente FNOPO

Dott.ssa Maria Vicario

